

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1286-B**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro delle finanze**

(VISCO)

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

*(V. Stampato n. 1286)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 22 aprile 1998*

*(V. Stampato Camera n. 4818)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 marzo 2000*

—————  
**Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente**  
—————

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## Art. 1.

*(Principi generali)*

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente.

2. Il ricorso alle norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in conformità ai principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti ai principi dettati dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)*

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## Art. 1.

*(Principi generali)*

1. Le disposizioni della presente legge, **in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione**, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e **mai da leggi speciali**.

2. **L'adozione di** norme interpretative in materia tributaria **può essere disposta soltanto** in casi eccezionali e **con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica**.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in **attuazione delle** disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e **gli atti normativi da essi emanati** ai principi dettati dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno, **di regola**, indicando anche il contenuto della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 3.

(*Efficacia temporale delle norme tributarie*)

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 4.

(*Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria*)

1. L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto **sintetico** della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. *Identico.*

Art. 3.

(*Efficacia temporale delle norme tributarie*)

1. **Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2**, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. **In ogni caso**, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore **o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.**

3. **I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.**

Art. 4.

(*Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria*)

1. **Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi nè prevedere**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

*(Informazione del contribuente)*

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti. **Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, vengono definiti i termini e le modalità di diffusione delle circolari e delle risoluzioni emanate oltre alle altre disposizioni di attuazione del presente articolo.**

Art. 6.

*(Conoscenza degli atti e semplificazione)*

1. L'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati **provengono dalla amministrazione finanziaria deve essere comunque garantita.** Nulla è

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.**

Art. 5.

*(Informazione del contribuente)*

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni **legislative e** amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. **L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.**

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 6.

*(Conoscenza degli atti e semplificazione)*

1. **L'amministrazione finanziaria deve assicurare** l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. **A tal fine essa provvede comunque a comuni-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

innovato rispetto alla disciplina della notificazione degli atti tributari. Gli atti che devono essere scritti con mezzi informatici o meccanici sono comunque comunicati all'ultimo indirizzo conosciuto dall'amministrazione anche a mezzo del servizio postale e in ogni caso con modalità idonee a garantire che il contenuto di essi non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**carli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni **pubbliche indicate dal contribuente**. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi indicati nel comma 1, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Art. 7.

*(Chiarezza e motivazione degli atti)*

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se la motivazione di un atto risulta da un altro atto in esso richiamato ma non notificato o comunicato al contribuente, alla notificazione o comunicazione dell'atto deve essere indicato e reso disponibile al contribuente anche l'atto cui esso si richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi **telematici**, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro **un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni** dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. **Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.**

Art. 7.

*(Chiarezza e motivazione degli atti)*

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, **indicando** i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. **Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.**

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria **e dei concessionari della riscossione** devono tassativamente indicare:

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

*b)* il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa, cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 8.

*(Tutela dell'integrità patrimoniale)*

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. Le disposizioni tributarie non possono stabilire nè prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

3. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, **ancorchè** stabilito a soli effetti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

***b)* l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;**

***c)* le modalità,** il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. *Identico.*

**4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.**

Art. 8.

*(Tutela dell'integrità patrimoniale)*

1. *Identico.*

**2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.**

3. *Identico.*

**4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.**

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.

Art. 9.

(*Rimessione in termini*)

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause **eccezionali** di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. *Identico.*

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto **delle relative** imposte.

**8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.**

Art. 9.

(*Rimessione in termini*)

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, **rimette** in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del**



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 10.

(*Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente*)

1. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

2. Le sanzioni **amministrative** non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Art. 11.

(*Interpello del contribuente*)

1. **Fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti**, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.**

Art. 10.

(*Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente*)

**1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.**

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, **ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere** a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza **sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta**. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Art. 11.

(*Interpello del contribuente*)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni **amministrative** nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria. **Il Ministro delle finanze individua con decreto gli uffici presso i quali, in rapporto**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tributarie a casi concreti e personali, **qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.** La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. **Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.** Qualsiasi atto, anche **a contenuto impositivo o sanzionatorio**, emanato in difformità dalla risposta, **anche se desunta ai sensi del periodo precedente**, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. *Identico.*

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**alle relative capacità operative e alla revisione della loro organizzazione, è differito l'avvio o sospeso temporaneamente il servizio di risposta alle istanze di interpello.**

Art. 12.

*(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)*

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventual-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.**

Art. 12.

*(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)*

1. *Identico.*

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, **della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria**, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, salvo casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13.

(*Garante del contribuente*)

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente è organo collegiale costituito da tre componenti scelti,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, **prorogabili per ulteriori trenta giorni nei** casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori **procedano** con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. *Identico.*

Art. 13.

(*Garante del contribuente*)

1. *Identico.*

2. Il Garante del contribuente, **operante in piena autonomia**, è organo collegiale co-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sentiti i direttori generali dei dipartimenti e il Comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del Segretario generale delle finanze, dal Ministro delle finanze tra soggetti, a riposo o in pensione, appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, **avvocati dello Stato**, professori universitari, notai;

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito della categoria di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Le attività di componente del Garante del contribuente sono svolte in forma gratuita.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto in-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stituito da tre componenti scelti e **nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate** e appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari **di materie giuridiche ed economiche**, notai, **sia a riposo sia in attività di servizio**;

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, **a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza**;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, **pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza**.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito **delle categorie** di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro **nell'ambito delle categorie** di cui alla lettera c) del comma 2.

4. **Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.**

5. *Identico.*

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto in-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

teressato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, può rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonchè agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente, **anche avvalendosi della collaborazione e delle segnalazioni degli uffici per le relazioni col pubblico**, rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

teressato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, **rivolge** richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, **e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente**. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonchè agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

**8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonchè l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.**

**9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.**

**10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.**

**11. Identico.**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

9. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

Art. 14.

*(Contribuenti non residenti)*

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**12. Identico.**

**13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.**

Art. 14.

*(Contribuenti non residenti)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 15.**

*(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie)*

**1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.**

**Art. 16.**

*(Coordinamento normativo)*

**1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.**

**2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.**

**Art. 17.**

*(Concessionari della riscossione)*

**1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquida-**



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**zione e riscossione di tributi di qualunque natura.**

**Art. 18.**

*(Disposizioni di attuazione)*

1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.

**Art. 19.**

*(Attuazione del diritto di interpello del contribuente)*

1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

**Art. 20.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.**

**2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.**

**3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**Art. 21.**

*(Entrata in vigore)*

**1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.**



